Profili giuridici della distribuzione assicurativa: la Direttiva (UE) 2016/97

La Direttiva 2016/97/UE "Insurance Distribution Directive", dall'intermediazione alla distribuzione assicurativa: comparazione tra i principi presenti nell'ordinamento giuridico e le principali novità della Direttiva IDD (di Giuliana Tulino)
Insurance Distribution Directive e MiFID II (di Ana Maria Fagetan) 13
Distribuzione assicurativa nel mercato unico tra vigilanza cross-border e nuove tecniche di tutela degli assicurati (di Giuseppe Sciascia) 25
La distribuzione assicurativa dei prodotti di investimento assicurativi delineata dalla direttiva IDD (di Alberta De Fusco)
La trasparenza nella distribuzione assicurativa: qualche considerazione sul nuovo schema di decreto legislativo attuativo della Direttiva (UE) 2016/97 (di Pietro Racca)51
La Direttiva (UE) 2016/97 e il regime informativo a tutela del consumatore (di Andrea Amodio)63
L'affermazione dei siti WEB di comparazione come nuovo canale di distribuzione assicurativa, a seguito dell'intervento dell'EIOPA e dell'IVASS e dopo l'adozione della Direttiva 2016/97/UE (di Michela Giachetti Fantini)

1

La distribuzione assicurativa dei prodotti di investimento assicurativi delineata dalla direttiva IDD (di Alberta De Fusco)

ABSTRACT: This contribution aims to illustrate schematically the main innovations introduced by the IDD Directive on the additional requirements established for the insurance distribution of Insurance Based Investment Products and their transposition into the italian legal Order.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Gli Insurance Based Investment Products e i requisiti supplementari previsti dalla Direttiva (UE) 2016/97. – 3. Cenni sui contenuti dello schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva IDD riguardanti i prodotti d'investimento assicurativi e conclusioni.

1. La Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (c.d. "Direttiva IDD" o "Insurance Distribution Directive"), è stata adottata il 20 gennaio 2016 dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione europea ed opera la rifusione e l'abrogazione¹ della Direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa (c.d. "Direttiva IMD" o "Insurance Mediation Directive"). La Direttiva IDD, come precisato nei considerando nn. 2 e 3, mira a realizzare un'armonizzazione minima tra le legislazioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa e non impedisce, pertanto, agli Stati

19/07/2018

- 35 -

¹ Ai sensi dell'art. 42 la Direttiva IDD avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 23 febbraio 2018, ma con atto del 20 dicembre 2017 la Commissione europea ha proposto l'emendamento del citato art. 42, differendone la data di applicazione e conseguentemente di abrogazione della Direttiva IMD al 1 ottobre 2018, fermo l'obbligo degli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per conformarsi alla stessa entro il 23 febbraio 2018. Coerentemente, con atto in pari data, la Commissione europea ha proposto il differimento al 1 ottobre 2018 dell'applicazione dei Regolamenti Delegati della Commissione europea n. 2017/2358 e n. 2017/2359 del 21 settembre 2017. A gennaio 2018, in una lettera indirizzata al Coreper II (Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri UE), la Commissione degli affari economici e monetari del Parlamento UE, ha suggerito di rinviare anche il termine di recepimento al fine di consentire agli Stati la trasposizione dei testi entro il 1 luglio 2018. Il Consiglio europeo ha ora accolto tale proposta e formalizzato l'accordo sulla proroga delle scadenze, sia per il recepimento che per l'applicazione.

membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione².

La nuova Direttiva, pertanto, opera una rifusione legislativa, raggruppando, integrando ed armonizzando tutte le precedenti norme vigenti in materia e disciplinando, in modo più esteso rispetto al passato, l'attività di distribuzione assicurativa, mediante l'istituzione di sistemi più efficienti e semplificati sia di gestione dei registri sia di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari che offrono prodotti assicurativi.

Il cambiamento della denominazione da Direttiva sulla "intermediazione sulla "distribuzione assicurativa"³ Direttiva all'estensione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina, che amplia la categoria dei soggetti già destinatari della Direttiva 2002/92/CE, riguardando non solo gli intermediari assicurativi ma, in base al considerando n. 11, tutti coloro che a vario titolo distribuiscono prodotti assicurativi e riassicurativi, che i considerando nn. 5 e 8 indicano espressamente essere gli agenti, i mediatori, gli operatori di "bancassicurazione"⁴, le imprese di assicurazione, le agenzie di viaggio e gli autonoleggi, a meno che non soddisfino le condizioni di esenzione, nonché i soggetti, di cui al considerando n. 12, che gestiscono siti internet di comparazione quando questi consentano all'acquirente di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione, con la finalità di garantire, da un lato, uniformità di tutela dei consumatori indipendentemente dal soggetto che propone l'acquisto e, dall'altro, parità di trattamento tra gli operatori, limitando possibili effetti distorsivi della concorrenza, secondo quanto descritto nei considerando nn. 5 e 6 della Direttiva IDD⁵. E', quindi, in

- 36 -

19/07/2018 19/07/2018

² Per approfondimenti sui dati riguardanti il mercato assicurativo italiano ed europeo, si veda la *Relazione sull'attività* svolta dall'Istituto nell'anno 2016 del 23 giugno 2017, in *Ivass.it*.

³ In riferimento a tutti gli aspetti che attengono all'intermediazione, alla produzione e alla distribuzione delle imprese assicurative, si veda SANTOBONI (a cura di), *Manuale di gestione assicurativa. Aspetti regolamentari, di governance e operativi*, Cedam, Padova, 2018.

⁴ Sul concetto di bancassicurazione quale processo di convergenza intersettoriale risulta molto interessante l'analisi di GUIDA, *La bancassicurazione. Modelli e tendenze del rapporto di partnership*, Cacucci, Bari, 2004.

⁵ Sul punto, si vedano MARINO, PANTALEO, *La nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa - Uno sguardo d'insieme e primi spunti di riflessione*, in Diritto bancario, Approfondimenti, marzo 2016, p. 1.

tale ottica di ampliamento dei destinatari che viene introdotta accanto alla figura dell'intermediario assicurativo⁶ quella nuova dell'intermediario a titolo accessorio e che la definizione di "distribuzione assicurativa" arriva a comprendere, come previsto dall'art. 2, par. 1, punto 1, della Direttiva IDD, oltre alle attività consistenti nel fornire consulenza, proporre contratti assicurativi o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, anche la fornitura di informazioni, relativamente ad uno o più contratti di assicurazione, sulla base dei criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo ed il prodotto, o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi. Accanto a quelli che sono i tradizionali sistemi di vendita, si affiancano, quindi, i sistemi gestiti su internet tramite i siti comparatori, per i quali è previsto che, nel momento in cui consentono l'acquisto diretto o indiretto del contratto di assicurazione, devono sottostare a quelle che sono le norme della direttiva.

Altresì, la direttiva, pone molta attenzione sul prodotto da collocare⁷, dispone nuove regole di professionalità e di trasparenza e norme di comportamento e di informazione. Il considerando n. 40, in relazione agli obblighi di informazione, prevede che il cliente, prima della stipulazione del contratto, debba essere informato sullo status dei soggetti che vendono i prodotti assicurativi e, in particolare, sul tipo di remunerazione da essi percepito, al fine di conoscere il tipo di legame tra impresa di assicurazione ed intermediario ed il compenso di quest'ultimo e il considerando n. 48 specifica che prima di concludere un contratto, il cliente debba ricevere le informazioni

⁶ Definito anch'esso più estensivamente all'art. 2, par. 1, punto 1, della Direttiva IDD come "qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, o un suo dipendente, e diversa da un intermediario

19/07/2018

- 37 -

assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa".

⁷ Sul carattere multi-business del mercato assicurativo sia in relazione al prodotto che all'attività svolta, si vedano VINCENZINI, TREQUATTRINI (a cura di), *Profili di innovazione istituzionale nell'intermediazione finanziaria (II rapporto Banca/Assicurazione)*, Cedam, Padova, 1998, p.61 ss.

pertinenti sul prodotto assicurativo in modo da poter prendere una decisione informata, evidenziando l'opportunità che l'intermediario assicurativo spieghi al cliente le caratteristiche principali del prodotto.

In conclusione, dalla comparazione delle linee principali della Direttiva IDD con l'ordinamento interno di settore attualmente vigente, emerge come "alcuni aspetti della nostra normativa già anticipassero sufficientemente quelle che sono le novità che sono state introdotte dalla Direttiva medesima" e, ad ogni modo, l'impatto e l'ampiezza di tutti i cambiamenti previsti dalla Direttiva IDD dipenderanno anche dal contenuto degli atti delegati adottati dalla Commissione e, successivamente, dall'attuazione che sarà data a livello nazionale a tutto il nuovo complesso normativo.

2. Tra le principali novità introdotte dalla Direttiva IDD, vi sono certamente quelle riguardanti i prodotti di investimento assicurativi su cui è stata prevista una disciplina maggiormente articolata, che si muove in ogni caso dalla definizione di essi già delineata dal legislatore comunitario della Direttiva 2014/65/UE (c.d. "Direttiva MiFID II")⁹, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (c.d. "PRIIPs")¹⁰,

19/07/2018

- 38 -

⁸ Così GENTILE, Dall'intermediazione alla distribuzione assicurativa, in AA.VV., Il nuovo Regolamento IVASS sull'accesso agli atti - La distribuzione Assicurativa - Il gruppo dopo Solvency II, in Quaderno IVASS, 2017, n. 8, p. 87.

⁹ L'art. 91 della Direttiva MiFID II ha introdotto nella Direttiva 2002/92/CE in materia di intermediazione assicurativa (c.d. "Direttiva IMD"), il capo III-bis, appositamente dedicato ai prodotti di investimento assicurativi, abrogato in seguito all'emanazione della Direttiva IDD. Per approfondimenti, si veda GENTILE, Dall'intermediazione alla distribuzione assicurativa, cit., p. 81-82, per il quale "La direttiva MIFID II, come precisato in uno dei "considerando" (n. 87), tenuto conto che gli investimenti relativi ai contratti assicurativi sono spesso messi a disposizione dei consumatori come potenziali alternative agli strumenti finanziari regolamentati dalla medesima direttiva o in sostituzione degli stessi, ha voluto, di consequenza, combattere i rischi di arbitraggio regolamentare e di diversità di condizioni novellando - con l'art. 91 - la Prima Direttiva, introducendo un nuovo Capo, il già citato Capo 3-bis. La disciplina di tale Capo prevede per la prima volta nella normativa UE la categoria del "prodotto di investimento assicurativo", il cosiddetto IBIP (Insurance Based Investiment Products), e all'articolo 13, nello stabilire regole aggiuntive di comportamento per la prevenzione dei conflitti di interesse in occasione della sua vendita (svolta attraverso "attività di intermediazione assicurativa e vendita diretta effettuata da imprese di assicurazione"), tale attività è denominata come "attività di distribuzione assicurativa". E' il primo ingresso della nozione di distribuzione assicurativa nella disciplina dell'Unione." e "In ogni caso, come già anticipato, tale disciplina non ha trovato attuazione nel nostro ordinamento, in quanto il recepimento della MIFID II, previsto dalla legge di delegazione europea 2014 (art. 9, l. n. 114 del 9 luglio 2015), è stato anticipato dall'abrogazione del Capo III bis in questione, direttamente dal 23 febbraio 2016 ad opera della stessa IDD".

¹⁰ Il Regolamento PRIIPs, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUCE) il 9 dicembre 2014, doveva essere applicato negli ordinamenti nazionali dal 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 34, co. 2; tuttavia con il Regolamento UE 2340/2016 del 14 dicembre 2016, il termine è stato posticipato al 1 gennaio 2018. Il regolamento ha introdotto importanti misure di tutela degli investitori al dettaglio al fine di migliorare la trasparenza dei PRIIPs,

relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (packaged retail and insurance-based investment products).

In particolare, la Direttiva IDD, agli articoli 26 e seguenti del CAPO VI, detta requisiti supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi¹¹, da parte sia di un intermediario assicurativo che di un'impresa di assicurazione, rispetto a quelli di cui agli artt. 17, 18, 19 e 20 della direttiva stessa, previsti in via generale per tutti i prodotti assicurativi.

I prodotti di investimento assicurativi (Insurance Based Investment Products - IBIPs), già disciplinati nell'ordinamento italiano dal d. lgs. n. 58/1998, recante il Testo Unico della Finanza (TUF)¹², vengono definiti all'art.

comprensivi della tipologia di "prodotto di investimento assicurativo" - insurance based, prevedendo in particolare l'obbligo da parte degli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio e di prodotti assicurativi preassemblati, quali, i gestori dei fondi, le imprese di assicurazione, gli enti creditizi o le imprese di investimento, di elaborare un documento contenente le informazioni chiave del prodotto da essi ideato c.d. "KID" (Key Information Document). Ad integrazione di tale Regolamento è stato pubblicato nella GUCE il Regolamento UE n. 653/2017 dell'8 marzo 2017, il quale prevede l'adozione di un modello comune per il documento informativo del prodotto. Le più recenti discipline del Regolamento PRIIPs e della Direttiva IDD si aggiungono alla normativa settoriale già esistente e, pertanto, vanno viste per molti aspetti in modo integrato specialmente avendo a riguardo alle sovrapposizioni che si possono venire a creare. In merito, si vedano CASCINELLI, SASSO, *Il Regolamento PRIIPs*, i nuovi RTS e il recepimento in Italia con il D. Lgs. 224/2016, in Diritto bancario, Approfondimenti, aprile 2017, p. 1, i quali sostengono che "Il Regolamento PRIIPs può essere considerato parte di un gruppo di misure legislative di emanazione europea (i.e. MiFID II, IDD) finalizzate a ristabilire la fiducia dei risparmiatori nei mercati finanziari, introducendo norme volte ad assicurare una maggiore e soprattutto "migliore" trasparenza informativa a protezione degli investitori".

¹¹ Il considerando 56 della Direttiva IDD prevede che: "I prodotti di investimento assicurativi sono spesso prospettati ai clienti come possibile alternativa o in sostituzione di prodotti di investimento soggetti alla direttiva 2014/65/UE. Al fine di garantire una valida protezione degli investitori ed evitare il rischio di arbitraggio regolamentare, è importante che i prodotti di investimento assicurativi siano assoggettati, oltre che alle norme di comportamento definite per tutti i prodotti assicurativi, anche a norme specifiche che tengano conto della componente di investimento contenuta in tali prodotti. Tali norme specifiche dovrebbero includere fornitura di adeguata informazione, consulenza appropriata e restrizioni al compenso".

¹² Per approfondimenti, cfr. GENTILE, Dall'intermediazione alla distribuzione assicurativa, cit., p. 81-82, che sottolinea il fatto che "Per quanto riguarda la disciplina degli IBIP prevista dalla IDD, varie e successive modifiche del TUF (d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998), dal 2005 in poi, hanno già assoggettato i prodotti finanziari assicurativi alla normativa in esso prevista (art. 25-bis, con rinvio agli obblighi di cui agli artt. 21-23), la quale è caratterizzata da una disciplina dettagliata non inferiore a quella della IDD medesima"; CATENACCI, SANNA, L'evoluzione della disciplina dei prodotti di investimento assicurativo alla luce delle Direttive MIFID II e IDD, in Diritto bancario, Approfondimenti, febbraio 2017, p. 1-2, i quali chiariscono che "Nell'attuale ordinamento italiano, i prodotti assicurativi "a contenuto finanziario" – contemplati dall'art. 2, co. 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) - sono: le assicurazioni di ramo III (c.d. "linked", a loro volta suddivise nelle due sotto-tipologie di unit linked e index linked); le operazioni di capitalizzazione (di ramo V). Come noto, le assicurazioni linked si caratterizzano per il fatto che, nella loro struttura negoziale, affiancano al tipico contratto di assicurazione sulla vita un negozio gestorio che le collega al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (o di fondi interni) ovvero ad indici o altri valori di riferimento, con conseguente tendenziale svuotamento della natura e della prestazione prettamente assicurativa. Più precisamente, tali prodotti assicurativi prevedono che le prestazioni principali cui il contraente ha diritto siano definite in funzione del valore da attribuire, al momento della prestazione - vale a dire, il versamento di una somma da parte

2, par. 1, punto 17, della Direttiva IDD quali prodotti che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato, dai quali sono esclusi: a) i prodotti assicurativi non vita (Rami dell'assicurazione non vita) di cui all'allegato 1 della Direttiva 2009/138/CE (c.d. "Direttiva Solvency II"); b) i contratti assicurativi sulla vita, qualora le prestazioni siano legate esclusivamente al caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; c) i prodotti pensionistici aventi lo scopo precipuo di offrire un reddito durante la pensione; d) i regimi pensionistici aziendali o professionali; e) i prodotti pensionistici per i quali è richiesto un contributo da parte del datore di lavoro e rispetto ai quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico.

Il CAPO VI della Direttiva IDD amplia il quadro normativo relativo ai prodotti d'investimento assicurativo con peculiare riferimento ai conflitti d'interesse, alla informativa precontrattuale e agli incentivi e alla valutazione dell'idoneità e dell'adequatezza del prodotto.

L'art. 27 della Direttiva IDD, in merito al conflitto di interessi, obbliga le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi a mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci, proporzionate all'attività svolta, al tipo di prodotto venduto e alla rete distributiva adottata, al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse,

dell'impresa di assicurazione al verificarsi degli eventi assicurati o nei casi in cui venga esercitato il diritto di riscatto -, alle quote dell'OICR (o del fondo interno) nelle polizze unit linked o all'indice o valore di riferimento nelle polizze index linked, nei quali sono investiti i premi." Sulla qualificazione delle polizze unit linked come contratti assicurativi, si veda la decisione della Corte di Giustizia UE C-166-11, Sez. V, 1 marzo 2012. Si consideri, inoltre, che l'11 dicembre 2017, lo European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) ha pubblicato una Opinion contenente una serie di raccomandazioni volte a rafforzare la tutela dei consumatori nel settore delle polizze vita di tipo unit linked, ponendo in particolare l'attenzione sul rischio di conflitto di interessi nelle polizze unit linked derivanti dalle remunerazioni e dagli incentivi monetari nei rapporti tra imprese di assicurazione e società di asset management. L'Opinion, diretta alle Autorità nazionali, ha lo scopo di promuovere pratiche di vigilanza coerenti, di supportare le imprese assicuratrici nel gestire i potenziali conflitti di interesse derivanti dalla presenza di incentivi monetari e di far sì che principi corretti siano seguiti nella gestione di prodotti di tipo unit linked. E' richiesto alle Autorità nazionali di fornire un feedback, entro sei mesi dalla data di applicazione della Direttiva IDD o del Regolamento PRIIPs, sulle azioni regolamentari o di vigilanza prese sulla base dell'Opinion, nonché di informare se e come le pratiche di mercato nazionali si siano evolute în conseguenza.

19/07/2018 19/07/2018

che come specifica il successivo art. 28 potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti, incidano in modo negativo sugli interessi dei clienti stessi.

Conformemente a quanto disciplinato in ambito MiFID¹³, la Direttiva IDD, all'art. 28, par. 2, prevede che quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione debbano informare chiaramente il cliente, mediante *disclosure*¹⁴, in tempo utile prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura generale o delle fonti di tali conflitti di interesse¹⁵.

L'art. 28, par. 3, lett. b), della Direttiva IDD, analogamente a quanto contemplato in ambito MiFID II, prevede che la comunicazione da effettuarsi ai clienti in relazione ai conflitti debba rivestire un certo grado di dettaglio, in considerazione delle caratteristiche dei clienti, ed essere idonea a consentire

- 41 -19/07/2018 19/07/2018

¹³ Cfr. art. 18 MiFID I e art. 23 MiFID II.

¹⁴ "La comunicazione di specifici conflitti di interesse dovrebbe essere utilizzata come ultima ratio quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate dall'impresa di investimento per prevenire o gestire i conflitti di interesse conformemente all'art. 23, par. 1, della Direttiva 2014/65/UE non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia scongiurato il rischio di nuocere agli interessi del cliente" (Considerando 48, bozza di Regolamento delegato (UE) del 25 aprile 2016).

¹⁵ II recente Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive dell'EIOPA del 1 febbraio 2017, nel descrivere i requisiti della policy in tema di conflitti di interesse, afferma che la stessa debba indicare le misure volte a gestire e impedire ("manage and prevent") i conflitti e che la disclosure, quale misura di ultima istanza, sia necessaria ogniqualvolta le misure non siano idonee a gestire o, appunto, impedire il pregiudizio ai clienti. Detto Parere tecnico dell'EIOPA sugli Atti Delegati previsti dalla Direttiva IDD, diretto alla Commissione europea, contiene consigli tecnici di dettaglio sui seguenti temi di maggior impatto operativo della nuova direttiva, che non appaiono indifferenti dal punto di vista sia dei tempi, sia dei costi imposti alle imprese assicurative e ai distributori per adeguarvisi: - Controllo e governance del prodotto: in coerenza con il principio di proporzionalità, i produttori di tutti i tipi di polizze dovrebbero predisporre processi idonei a far sì che tutte le fasi del ciclo produttivo abbiano luogo avendo presenti i bisogni dei consumatori; - Conflitti di interesse: sono identificate situazioni in cui può emergere un potenziale conflitto di interesse tra distributori e clienti, e si richiede ai distributori di adottare misure adeguate a prevenire, gestire e informare sui possibili conflitti, al fine di evitare danni ai consumatori; - Incentivi economici (Inducements): sono precisati i criteri per valutare se la presenza di incentivi economici abbia effetti negativi sulla qualità dei servizi ai consumatori; - Adeguatezza dei prodotti: distributori e imprese assicuratrici dovrebbero raccogliere dai clienti le informazioni necessarie per valutare l'adeguatezza dei prodotti assicurativi di investimento.

loro di prendere una decisione informata sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi, l'art. 29, par. 1, della Direttiva IDD, stabilisce che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi devono fornire ai clienti, prima della conclusione del contratto, appropriate informazioni in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi ed a tutti i costi e oneri connessi, comprendenti almeno i seguenti elementi: a) in caso di prestazione di consulenza, la comunicazione se sarà fornita una valutazione periodica dell'idoneità dei prodotti consigliati al cliente; b) gli opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti o alle strategie di investimento proposte; c) tutti i costi e gli oneri, compresi quelli della consulenza eventualmente prestata e del prodotto di investimento assicurativo consigliato o offerto al cliente, che, ai sensi del successivo co. 2, sono presentati in forma aggregata e se richiesto in forma analitica, nonché le modalità di pagamento da parte del cliente.

L'art. 29, par. 2, della Direttiva IDD prevede, altresì, che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi sono considerati comunque adempienti agli obblighi di cui alla Direttiva medesima qualora percepiscano onorari, commissioni o benefici non monetari da soggetti diversi dai clienti ma solo se tali pagamenti e benefici non pregiudicano la qualità del servizio prestato ed il rispetto dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente¹⁶.

E', comunque, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di vietare o limitare la percezione di onorari, commissioni o benefici non monetari da parte di terzi per il servizio di consulenza, e di prevedere l'obbligo per l'intermediario assicurativo, in caso di consulenza fornita in modo indipendente, di valutare un numero piuttosto ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato sufficientemente diversificati per tipologia e fornitore, non limitandosi ai

qualità del servizio.

19/07/2018

....

19/07/2018

¹⁶ La materia degli incentivi è quella in cui la Direttiva IDD pare divergere in maniera più marcata dalle corrispondenti norme previste dalla Direttiva MiFID II, in quanto nella prima si richiede il rispetto di due requisiti "negativi", ovvero l'assenza di ripercussioni negative sulla qualità del servizio e l'assenza di ripercussioni sul dovere di agire nel miglior interesse del cliente, mentre, in ambito MiFID è richiesto anche un requisito positivo, ovvero l'accrescimento della

prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario, al fine di garantire che la piena soddisfazione del cliente sia debitamente soddisfatta. Gli Stati membri possono, altresì, rendere obbligatoria la prestazione del servizio di consulenza per la vendita di qualsiasi prodotto di investimento assicurativo o per determinati tipi dello stesso.

L'art. 30 della Direttiva IDD si occupa, inoltre, degli obblighi di valutazione dell'idoneità e dell'adequatezza dei prodotti di investimento assicurativi, prevedendo un apposito test¹⁷, fatto salvo l'obbligo gravante sul distributore, ai sensi dell'art. 20 della medesima direttiva, di valutare comunque le richieste ed esigenze dei clienti in relazione a tutti i prodotti assicurativi. Non può non notarsi, anche in questo ambito, l'intento del legislatore comunitario di avvicinare alla disciplina MiFID II il contenuto delle norme IDD in materia, declinate, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, a seconda che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione prestino, o meno, consulenza¹⁸. In particolare, l'art. 30, par. 1, della Direttiva IDD, che coincide sostanzialmente con l'art. 25, par. 2, della Direttiva MiFID II, prevede che, nel caso della consulenza effettuata su un prodotto di investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione debbano ottenere dal cliente determinate informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente, anche potenziale, nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di consigliare i prodotti di investimento assicurativi che siano adatti al cliente e, in particolare, siano adeguati alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di

19/07/2018

.

¹⁷ Anche l'art. 52 del Regolamento IVASS n. 5/2006 prevede, in attuazione dell'art. 120 del d. lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle Assicurazioni Private, che nella fase precontrattuale gli intermediari debbano acquisire dal contraente ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest'ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo. Analoga disciplina sugli obblighi per i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa e alle imprese di assicurazione in tema di informazione alla clientela e di valutazione di adeguatezza e appropriatezza era contenuta nell'art. 25-ter del TUF, introdotto dal d. lgs. n. 129/2017 di recepimento della Direttiva MiFID II.

Definita all'art. 2, par.1, della Direttiva IDD come "la fornitura di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su sua richiesta o su iniziativa del distributore di prodotti assicurativi, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione".

- 43 -

sostenere perdite; ciò è contemplato dal medesimo articolo anche per i pacchetti di servizi o prodotti aggregati a norma dell'art. 24 della Direttiva sulla "Vendita abbinata"¹⁹.

Nel caso in cui, al contrario, non viene prestata attività di consulenza, per l'art. 30, par. 2, della Direttiva IDD, che ricorda l'art. 25, par. 3, della MiFID II, gli intermediari e le imprese limitano la propria richiesta al cliente, anche potenziale, di fornire informazioni in merito alle proprie conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di stabilire se il servizio o il prodotto assicurativo in questione sia adatto allo stesso; anche in questo caso ciò vale ugualmente per un pacchetto di servizi o prodotti a norma dell'art. 24 della Direttiva IDD.

Sulla base di tali informazioni, ai sensi dell'art. 30, par. 2, co. 2 e 3, della Direttiva IDD, l'intermediario assicurativo o l'impresa assicurativa informano il cliente, anche potenziale, se il prodotto non è adatto, ovvero, ove tali informazioni non siano fornite, o siano insufficienti, lo avverte di non essere in grado di determinare se il prodotto è a lui adatto. Le avvertenze possono essere fornite utilizzando documenti standardizzati.

Gli Stati membri possono, altresì, introdurre un regime semplificato di distribuzione assicurativa nel loro territorio per gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione che non svolgono il servizio di consulenza. In particolare, l'art. 30, par. 3, co. 1, della Direttiva IDD, stabilisce che gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione possono essere esonerati dall'onere di richiedere le informazioni sulla conoscenza ed esperienza del cliente nei casi in cui: a) i prodotti di investimento assicurativi hanno come sottostante strumenti finanziari non complessi ai sensi della Direttiva

19/07/2018

- 44 -

-

L'ipotesi della vendita abbinata disciplinata dall'articolo 24 della Direttiva IDD, si realizza allorquando il prodotto assicurativo sia proposto insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso dall'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, prevedendo, in questo caso, che il distributore informi il cliente della possibilità di acquistare le due componenti separatamente, anche quando il prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione. Nel caso in cui il contraente abbia optato per l'acquisto separato, il distributore fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente ed eventualmente del modo in cui l'interazione dei componenti modifica i rischi o la copertura assicurativa.

2014/65/UE oppure riguardano investimenti assicurativi non complessi; b) la distribuzione assicurativa è effettuata su iniziativa del cliente, anche potenziale; c) il cliente, anche potenziale, è stato informato che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non hanno l'obbligo di valutare l'adequatezza del prodotto di investimento assicurativo o dell'attività di distribuzione assicurativa esercitata o proposta e quindi non gode delle pertinenti norme in materia di comportamento delle imprese; d) l'intermediario o l'impresa hanno assolto agli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interesse.

In osseguio alla centralità del prodotto nella nuova disciplina sulla distribuzione assicurativa è anche la previsione di cui all'art. 25 in materia di governo e controllo dei prodotti. L'articolo 25 della Direttiva IDD prevede, infatti, che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti, adottino, gestiscano e controllino un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa di un prodotto esistente (c.d. "POG" "Product Oversight Governance"), prima della commercializzazione e distribuzione. Di particolare rilievo appare questa previsione di regole in materia di product governance, analoghe nella sostanza a quelle previste dalla MiFID II e fondate sulla dialettica fra product manufacturer e product distributor nella ideazione e nel collocamento delle polizze, applicabili a tutti i prodotti assicurativi, ivi inclusi quelli insurance based²⁰, senza distinzione di ramo o di canale distributivo. La Product Governance richiede che il "produttore" definisca chiaramente le strategie di distribuzione del prodotto e identifichi il mercato di riferimento, sulla base della

²⁰ II 13 aprile 2016 l'EIOPA ha pubblicato le "Preparatory Guidelines on product oversight and governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors", volte a fornire alle Autorità nazionali indicazioni per agevolare la preparazione del mercato assicurativo europeo al recepimento della Direttiva IDD e dei relativi Atti Delegati, con la finalità di istituire prassi di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci con riguardo alle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto previste dall'articolo 25 della Direttiva IDD. Conseguentemente, l'IVASS ha predisposto una lettera al mercato concernente l'applicazione degli orientamenti preparatori EIOPA sulle disposizioni

in materia di governo e controllo del prodotto da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi. Per approfondimenti, si veda MARANO, La Product Oversight Governance, in AA.VV., Il nuovo Regolamento IVASS, cit., p. 91 ss..

19/07/2018 19/07/2018 tipologia di clientela raggiunta e delle esigenze che il prodotto è destinato a soddisfare e che l'interazione tra "produttore" e "distributore" dei prodotti aumenti a beneficio di una più accurata definizione della gamma prodotti e di un presidio costante sui risultati delle attività di collocamento. La normativa PRIIIPs prevede, in aggiunta, che al cliente sia data apposita informativa sul mercato target di ciascun prodotto d'investimento assicurativo, in modo che possa valutarne la coerenza con le proprie esigenze.

Infine, non si può non ricordare che il 20 dicembre 2017 sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i Regolamenti Delegati della Commissione europea n. 2358/2017e n. 2359/2017 del 21 settembre 2017, adottati dalla stessa in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla Direttiva IDD. In particolare, il Regolamento Delegato (UE) n. 2359/2017 precisa i criteri ed i dettagli pratici per l'applicazione delle norme sui prodotti assicurativi di investimento previste nella Direttiva IDD, con riferimento ai conflitti di interesse e agli incentivi ed alla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza.

3. Lo schema di Decreto legislativo che recepisce in Italia la Direttiva europea sulla distribuzione assicurativa, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri l'8 febbraio 2018 e trasmesso il successivo 21 febbraio alla Camera dei Deputati per il parere parlamentare, introduce significative novità in tema di collocamento e distribuzione di prodotti assicurativi, che comporteranno rilevanti modifiche in primis sul Codice delle Assicurazioni Private (CAP)²¹, ma anche sul Testo Unico della Finanza ed a cascata sulla normativa secondaria regolamentare di settore.

Come suesposto, la normativa contenuta nella Direttiva IDD prevede regole supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, per il cui rispetto si presuppone che l'intermediario abbia una struttura organizzativa articolata complessa; pertanto, prevedibilmente il

19/07/2018

- 46 -

²¹ In merito, si vedano MARINO, CIMARELLI, PANTALEO, *Lo Schema di Decreto Legislativo recante attuazione alla direttiva IDD. Un primo sguardo d'insieme ad alcune delle nuove disposizioni*, in Diritto bancario, Approfondimenti, aprile 2018, p. 1, i quali chiariscono che "del tutto innovativa rispetto all'attuale versione del Codice delle Assicurazioni Private è la disciplina riservata ai prodotti di investimento assicurativi, rispetto ai quali il Considerando 10 della Direttiva ricorda che "[..]sia importante prendere in considerazione la natura specifica dei contratti di assicurazione rispetto ai prodotti di investimento [..]" disciplinati dalla Direttiva 2014/65/UE ("MiFid2")".

collocamento dei prodotti IBIPs verrà sempre più effettuato direttamente da parte di imprese di assicurazione oppure da banche, società di intermediazione mobiliare (SIM) e promotori finanziari.

Con riferimento agli aspetti più salienti tratti dallo schema del Decreto legislativo recante attuazione alla Direttiva IDD e dai principi e dai criteri direttivi contenuti nell'art. 5 della legge delega n. 163/2017, in merito ai prodotti d'investimento assicurativi ed in particolare ai requisiti supplementari richiesti per la loro distribuzione si riporta che:

- è centrale il tema del coordinamento delle disposizioni normative e regolamentari e della ripartizione delle competenze tra IVASS e CONSOB, vista la complessità del quadro ordinamentale in materia di prodotti assicurativi a contenuto finanziario, da realizzarsi al fine di garantire la coerenza e l'efficacia del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, nonché la riduzione di oneri per i soggetti vigilati dalle due Autorità di controllo²². In particolare, nell'art. 121 quater dello schema di Decreto legislativo si disciplina di attribuire i poteri di vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi: a) all'IVASS, in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione, in caso di distribuzione diretta²³, dagli agenti

19/07/2018

- 47 -

.

Perspective, Springer, Berlino, 2017, p. 59 ss.

²² Sul punto, si veda CANDIAN, *Il recepimento della IDD in Italia: primo commento al decreto di attuazione approvato in esame preliminare dal Governo*, in Diritto bancario, Editoriali, febbraio 2018, p. 2, la quale sostiene che "Al riguardo, dunque ci si attende che il decreto legislativo cristallizzi un chiaro ed adeguato riparto delle competenze tra le due Autorità di vigilanza, anche se naturalmente l'effettiva applicazione di tali principi è demandata, come sempre, alla normazione secondaria affidata alle due Autorità. Un profilo di assoluta pregnanza attiene alla necessità di garantire l'uniformità della disciplina applicabile in ipotesi di vendita di prodotti assicurativi a contenuto finanziario, indipendentemente dal canale distributivo impiegato, tema idoneo a creare effetti distorsivi nel mercato. A tale proposito la legge delega ha espressamente previsto che IVASS, sentita CONSOB, debba adottare le relative disposizioni attuative". Per ulteriori approfondimenti sulla ripartizione delle competenze tra CONSOB e IVASS e le problematiche collegate, cfr. CORVESE, La tutela dell'investitore in prodotti finanziari assicurativi tra il ritorno alla vigilanza settoriale e la necessità di livellare il piano di gioco fra il mercato mobiliare ed il mercato assicurativo, in RISPOLI FARINA, SCIARRONE ALIBRANDI, TONELLI (a cura di), Regole e mercato, Giappichelli, Torino, 2016, p. 478 ss.; MARANO, The EU Regulation on Comparison Web- sites of Insurance Products, in MARANO, ROKAS, KOCHENBURGER (a cura di), The "Dematerialized" Insurance: Distance Selling and Cyber Risks from an International

²³ Sul punto, si vedano MARINO, CIMARELLI, PANTALEO, Lo Schema di Decreto Legislativo, cit., p. 2, i quali sottolineano che "L'art. 121 quater (se confermato in tale versione) rappresenterebbe senz'altro una significativa novità rispetto alla disciplina vigente, che, attualmente, richiede alle imprese di assicurazione impegnate nella distribuzione diretta di adempiere a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 16190/2007 (come di recente modificato) in materia di intermediari".

informata:

e broker assicurativi, dai produttori diretti e dai relativi collaboratori iscritti alla lett. e) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)²⁴; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti dagli altri intermediari, ovvero le banche italiane e dell'Unione europea, le imprese di investimento UE, le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) e la Società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, anche quando operano per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dipendenti, collaboratori o altri incaricati; in ordine ai conflitti d'interesse, l'art. 121 quinquies previsto dallo schema di Decreto legislativo stabilisce che le imprese di assicurazione gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi debbano rispettare le disposizioni generali di cui all'articolo 119 bis del medesimo, mentre dispone in deroga per questa particolare tipologia di prodotti che le informazioni circa l'esistenza sul conflitto d'interesse non solo siano fornite su supporto

per la disciplina riguardante l'informativa al contraente, i primi tre commi dell'articolo 121 sexies previsto dallo schema di Decreto legislativo sono in linea con l'art. 29 della Direttiva IDD, mentre per ciò che concerne gli incentivi, ovvero gli onorari, le commissioni o i benefici non monetari, pagati, percepiti, forniti o ricevuti in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo o di un servizio accessorio da un qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisce per conto del contraente medesimo, al co. 4 del medesimo articolo si dispone che gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione adempiano agli obblighi solo se operanti in

durevole, ma appaiano anche sufficientemente dettagliate per

consentire al potenziale contraente di assumere una decisione

19/07/2018

- 48 -

7

²⁴ Sulla base delle modificazioni previste dallo schema di Decreto legislativo che recepisce in Italia la Direttiva IDD, detto Registro avrebbe la nuova denominazione di "Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi".

conformità alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, ed in particolare a quelle del Regolamento Delegato (UE) n. 2359/2017 in materia di obblighi d'informazione e norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, ed alle disposizioni stabilite dall'IVASS;

- il contenuto dell'art. 121 septies dello schema di Decreto legislativo prevede che l'IVASS stabilisca anche i casi in cui l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo siano obbligati a fornire consulenza per la distribuzione di un prodotto d'investimento assicurativo, così come sono previsti dallo schema diversi interventi da parte dell'IVASS in ordine alla violazione degli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, distribuiti da intermediari;
 - dallo schema di Decreto legislativo emerge, infine, anche un orientamento ad integrare il Codice delle Assicurazioni Private con un nuovo articolo 120 quinquies specificamente dedicato alla vendita abbinata, ove è previsto nel caso di un prodotto assicurativo accessorio rispetto a un prodotto, servizio o conto di investimento, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, che il distributore di prodotti assicurativi non possa offrire al contraente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Inoltre, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati²⁵, l'IVASS, con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari ed interdittive, ivi incluso il potere di vietare la vendita di un'assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai

19/07/2018

- 49 -

²⁵ Per approfondimenti sugli strumenti di protezione degli assicurati, cfr. FARENGA, *Diritto delle assicurazioni private*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 4 ss.; DONATI, VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni*, Giuffrè Milano, 2012, p. 3 ss.

^(*) Le opinioni sono espresse a titolo personale e non rappresentano o impegnano l'istituzione d'appartenenza.

prodotti di investimento assicurativi, è previsto che i suddetti poteri debbano essere esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze.

In conclusione, la prospettiva fondamentale della nuova normativa è quella di garantire l'uniformità della disciplina applicabile, indipendentemente dal canale distributivo impiegato ed anche nelle ipotesi di vendita dei prodotti d'investimento assicurativi, al fine ottenere la migliore tutela dei consumatori.

Alberta De Fusco

Dottoranda di ricerca in "Diritto pubblico, comparato, internazionale" presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Collaboratore T.E.R. presso l'Istituto nazionale di statistica(*)

(*) Le opinioni sono espresse a titolo personale e non rappresentano o impegnano l'istituzione d'appartenenza.